



STATUTO

ASSOCIAZIONE VENETA GRUPPI DI TRADIZIONI POPOLARI

'VENETNIA'

Ente del Terzo Settore

Titolo I – Disposizioni generali

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita l'Associazione denominata **"Associazione Veneta Gruppi di Tradizioni Popolari"** che, per abbreviazione, avrà la sigla **"Venetnia"** o **"Associazione"** e assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

La denominazione sociale, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione **"Enti del Terzo Settore"** del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sarà integrata in via automatica con l'acronimo **"ETS"** e diventerà **"Associazione Veneta Gruppi di Tradizioni Popolari ETS"** o, per brevità **"Venetnia ETS"**. Di tale indicazione dovrà farsi uso nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'Associazione ha sede legale in Via Cal di Breda 130, 31100 Treviso (TV) presso il Museo Etnografico "Case Piavone". Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, di competenza del Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di depositare nel Runts la relativa comunicazione e di darne informazione ad altri uffici competenti. Diversamente, è richiesta la delibera dell'Assemblea straordinaria, da approvarsi con le maggioranze qualificate utili a modificare il presente Statuto.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

ART. 2 – Carattere associativo

Venetnia è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa o razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di promozione culturale e sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.

I contenuti e la struttura di Venetnia sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e del Codice Civile.

ART. 3 – Finalità e attività

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Nello specifico, l'Associazione ha lo scopo di promuovere il coordinamento dell'azione di associazioni e gruppi del Veneto nei rapporti con l'Ente Regione Veneto, Istituzioni pubbliche, Enti Locali ed altri enti, al fine di realizzare una positiva e razionale collaborazione tra gli enti stessi e i gruppi ad essa affiliati.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- punto 1) art. 5 co. 1 del D. Lgs 117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:

- promuovere una proficua cooperazione tra gli associati in ordine alla risoluzione dei problemi culturali-turistici, socio-educativi, tecnici ed operativi di comune interesse;
- valorizzare, diffondere, ricercare e promuovere la danza, la musica, il canto, gli usi e costumi, le tradizioni, tutti in ambito popolare veneto, all'interno della Regione Veneto, al di fuori del Veneto e a livello internazionale, anche attraverso la rete informatica, privilegiando l'implementazione e la fruibilità dell'archivio avviato presso la Regione stessa;
- promuovere la realizzazione di eventi di rievocazione storica ai fini della conservazione, della promozione e della valorizzazione della memoria storica;
- valorizzare e promuovere la produzione musicale amatoriale e la sua salvaguardia;

- estendere la formazione e la ricerca nel settore della produzione musicale amatoriale;
- sostenere il coinvolgimento dei giovani e l'inclusione sociale nel settore della produzione musicale amatoriale;
- favorire il coinvolgimento di cori e complessi bandistici rappresentativi del patrimonio musicale amatoriale tradizionale nazionale, con varietà di repertorio e offerta di nuove composizioni.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e/o finanziarie ritenute opportune per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

Titolo II – Patrimonio e attività economiche

ART. 4 – Risorse economiche, Patrimonio, Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del Patrimonio

Venetnia trae le risorse economiche per lo svolgimento delle proprie attività da contributi di Enti e Istituzioni pubbliche, Enti Locali, altre persone fisiche, giuridiche o associati stessi, da eventuali lasciti o donazioni, nonché da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Tutti i beni appartenenti a Venetnia, siano essi oggetti, documenti di proprietà o altro, fanno parte del Patrimonio dell'Associazione e sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Durante la vita di Venetnia, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non saranno distribuiti, nemmeno in modo indiretto, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017. Tali utili o avanzi di gestione dovranno essere finalizzati esclusivamente alla realizzazione delle attività di cui all'art. 3, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 5 – Responsabilità

Venetnia risponde solo degli impegni assunti a suo nome dagli organi statutari competenti; nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile. Venetnia risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza degli impegni assunti. Venetnia, previa delibera dell'Assemblea, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

Gli associati che svolgono attività di volontariato, connessa con la pratica delle attività istituzionali, sono già assicurati per infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi, dai singoli gruppi di appartenenza, che ne assumono pertanto la totale responsabilità in caso di inadempimento.

Titolo III – Gruppi associati

ART. 6 – Ammissione e diritti dei Soci

A Venetnia possono aderire tutte le associazioni e i gruppi che svolgono attività inerente le tradizioni popolari, che condividono le finalità e gli scopi associativi di Venetnia e che hanno sede nel territorio della Regione Veneto. Sono soci costituenti i gruppi firmatari dell'atto costitutivo, soci aderenti quelli ammessi successivamente, a seguito di formale richiesta.

Per entrare a far parte dell'Associazione come gruppo aderente, deve essere fatta domanda scritta all'Associazione, che sottoporrà l'ammissione al voto dell'Assemblea. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Assemblea secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

La qualità di associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.



I Presidenti dei gruppi associati, o loro delegati appartenenti allo stesso gruppo, hanno diritto di partecipare alle Assemblee e, pertanto, di eleggere gli organi statuari, di approvare i bilanci ed esprimere il proprio voto in merito ad ogni altra decisione assembleare. Essi hanno altresì i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese documentate ed effettivamente sostenute nell'interesse e per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e i limiti preventivamente stabiliti, determinati ed autorizzati dall'Assemblea.

Ogni gruppo aderente opera autonomamente le scelte riguardanti le modalità per esprimere le proprie proposte (spettacoli, pubblicazioni, dimostrazioni, ecc.).

Tra gli aderenti vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

I soci maggiorenni dei gruppi associati hanno diritto di esprimere il voto per conto dei gruppi cui appartengono e di essere eletti negli organi dell'Associazione.

ART. 7 – Doveri dei Soci

I gruppi associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi di Venetnia e senza fini di lucro. Tutte le attività sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse di Venetnia, effettivamente sostenute e documentate.

Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti - a diverso titolo - partecipano alla vita associativa ed all'esterno di Venetnia, deve essere basato sull'assoluta buona fede, correttezza, lealtà ed onestà.

I gruppi associati si impegnano a partecipare alle spese necessarie al funzionamento di Venetnia, nei modi e per gli importi eventualmente determinati dall'Assemblea.

ART. 8 – Recesso ed esclusione

L'adesione dei gruppi è a tempo indeterminato ed è consentito loro di recedere da Venetnia in qualsiasi tempo, con preavviso di tre mesi, fermi restando, in ogni caso, gli obblighi del recedenti ad ottemperare agli impegni assunti per lo stesso periodo, fino al termine dell'esercizio in corso.

Con il recesso del gruppo aderente, i suoi rappresentanti vengono automaticamente a decadere dagli organi statuari.

E' prevista l'esclusione del socio aderente in caso di non perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 e/o di indegnità morale, nonché per mancato rispetto dei doveri di cui agli art. 6 e 7; la decisione è presa dall'Assemblea in sede ordinaria.

Titolo IV – Organi dell'Associazione

ART. 9 – Organi

Sono organi di Venetnia:

- 1) l'Assemblea dei gruppi Associati;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente e il Vice Presidente con funzioni sostitutive;
- 4) il Segretario;
- 5) il Cassiere;
- 6) il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche dell'Associazione sono assolutamente gratuite e incompatibili tra di loro. Tutte le cariche sono elettive per un mandato di 3 anni e possono essere rielette per massimo 3 mandati consecutivi. Nel caso



di sfiducia al Presidente e/o al Consiglio Direttivo, questi potranno compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione fino all'elezione dei nuovi organi.

ART. 10 – Assemblea dei gruppi associati

L'Assemblea composta dai rappresentanti delle associazioni e gruppi associati a Venetria è sovrana. All'Assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente o con delega scritta. E' ammessa massimo una delega scritta per ogni gruppo o associazione presente.

Vi possono partecipare, senza diritto di voto, tutti gli altri componenti di ogni gruppo o associazione aderente.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea stessa, con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, inviato agli indirizzi degli associati con i mezzi di comunicazione a disposizione, compresi quelli elettronici.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci di esercizio entro il 30 aprile di ogni anno. L'Assemblea Ordinaria è altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi. L'Assemblea Ordinaria può essere convocata anche su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei gruppi aderenti, da presentare per iscritto al Presidente; in questo caso, l'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni successivi a quello della richiesta.

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei gruppi aderenti aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero. E' possibile convocare e tenere l'Assemblea Ordinaria mediante mezzi di telecomunicazione, in videoconferenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dei partecipanti. E' altresì ammessa l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e la segretezza del voto.

Le votazioni assembleari sono palesi, tranne quelle concernenti le persone e l'elezione degli organi statuari e sono valide a maggioranza dei voti validi espressi dai componenti presenti con diritto di voto.

All'Assemblea Ordinaria spettano i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo con all'interno il Vice Presidente, il Segretario e il Cassiere, il Collegio dei Revisori;
- deliberare sul bilancio di esercizio e bilancio preventivo redatti dal Presidente e dal Consiglio Direttivo;
- promuovere e coordinare ogni attività utile al raggiungimento degli scopi associativi;
- predisporre e deliberare sul programma di attività e sulle direttive di ordine generale dell'Associazione, elaborate dal Presidente e dal Consiglio Direttivo;
- valutare e stabilire l'ammissione di nuovi gruppi richiedenti;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dai singoli soci;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017 e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- ratificare le delibere, le convenzioni e/o gli accordi con altri enti, associazioni ecc. di carattere nazionale e/o internazionale adottate in via d'urgenza dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo, essi non hanno diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata per:

- deliberare le modifiche dello statuto, qualora la relativa proposta sia inclusa nell'ordine del giorno;
- votare la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

- deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea in sede Straordinaria è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei gruppi aderenti aventi diritto di voto.

Per modificare lo statuto o trasformare l'Associazione occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea, assunte in conformità a quanto previsto dal presente Statuto, sono vincolanti per tutti i gruppi associati. L'Assemblea può delegare al Presidente o ad altri rappresentanti dei singoli gruppi, di volta in volta, determinate funzioni.

Delle sedute dell'Assemblea viene redatto verbale a cura del Segretario, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, conservato presso la sede dell'Associazione e inviato in copia all'indirizzo di ogni gruppo associato.

ART. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Sfera di competenza del Consiglio Direttivo è tutto quanto non sia per legge o per statuto competenza dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, eletti dall'Assemblea tra i rappresentanti dei Gruppi associati, compreso il Presidente, ai quali si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il componente del Consiglio Direttivo che in via ingiustificata non partecipa a 3 riunioni consecutive decade dalla carica.

Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti organi decaduti, oppure cessati per qualsiasi motivo nel corso del mandato, nominando i primi fra i non eletti nell'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; in tal caso i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere del mandato.

Nella impossibilità di attuare tale modalità ed in special modo se non viene meno la maggioranza dei membri, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea Ordinaria, cui spetterà di eleggere i sostituti per il reintegro dei membri dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno da recapitarsi ai consiglieri con almeno 7 (sette) giorni di anticipo; in caso di assoluta urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche con preavviso inferiore. In entrambi i casi è considerato valido qualunque mezzo di comunicazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi e deliberare anche in videoconferenza, nonché deliberare in via telematica.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

In occasione della prima riunione d'insediamento, il Consiglio Direttivo nel proprio ambito può attribuire agli altri componenti specifici compiti.

In particolare, tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- fissare la data di convocazione delle assemblee e determinare gli argomenti da porre all'ordine del giorno;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea;
- predisporre i bilanci di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea, nonché curare gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;



- predisporre il regolamento interno, che non dovrà comunque contenere disposizioni in contrasto con il presente statuto;
- adottare delibere straordinarie e/o urgenti facendole ratificare alla prima Assemblea utile;
- determinare e deliberare le modalità di attuazione delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D. Lgs. 117/2017;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 – Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante di Venetria e ne assume la responsabilità morale e legale di fronte ai terzi a tutti gli effetti; compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione stessa, anche in giudizio.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti. Non è eleggibile dopo il terzo mandato consecutivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi organi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori, riferendo in merito all'attività compiuta. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea assieme al Segretario.

Il Presidente, assieme al Consiglio Direttivo, redige i bilanci di gestione dell'Associazione; stipula le convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, deliberate dal Consiglio Direttivo, e custodite presso la sede dell'Associazione.

Il Presidente, in caso d'impedimento, è sostituito dal Vice Presidente che ne assume temporaneamente tutte le funzioni e gli subentra in caso di cessazione per rinuncia, dimissioni, sfiducia, decadenza, ecc. Il Presidente, in caso d'impedimento del Vice Presidente, del Segretario o del Cassiere, nomina un sostituto pro tempore, tra i consiglieri in carica, fino alla successiva Assemblea.

ART. 13 – Il Segretario

Il Segretario è nominato dall'Assemblea all'interno del Consiglio Direttivo con il quale condivide la durata del mandato, collabora con il Presidente e coordina le attività connesse alle proprie mansioni;

- cura i verbali delle riunioni e la tenuta degli atti dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo che sono conservati presso la sede sociale;
- tiene aggiornato il registro dei gruppi associati.

ART. 14 – Il Cassiere

Il Cassiere è nominato dall'Assemblea all'interno del Consiglio Direttivo con il quale condivide la durata del mandato, collabora con il Presidente e coordina le attività connesse alle proprie mansioni;

- provvede al disbrigo degli affari economici ordinari, alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione;
- redige, assieme al Presidente e al Consiglio Direttivo, i bilanci di gestione dell'Associazione.

La documentazione prodotta sarà conservata e custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 15 – Collegio dei Revisori

L'Assemblea procede all'elezione del Collegio dei Revisori, fino al verificarsi delle condizioni previste dagli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017,

Il Collegio dei Revisori;

- esercita il controllo di legittimità sugli atti di contabilità e amministrazione degli organi dell'Associazione;



- predisporre la relazione da allegare al bilancio annuale e da sottoporre all'esame dell'Assemblea Ordinaria.

Il Collegio dei Revisori sarà composto da 3 (tre) componenti effettivi più 2 (due) supplenti, che si sono candidati in considerazione delle loro capacità, conoscenze e professionalità in materia amministrativa, contabile e fiscale. Durano in carica unitamente al Consiglio Direttivo.

Per l'elezione del Collegio dei Revisori i soci aventi diritto di voto hanno la possibilità di esprimere un massimo di 3 (tre) preferenze, per ogni scheda a disposizione.

Risultano eletti nel Collegio dei Revisori i tre nominativi che riportano il maggior numero di preferenze, mentre risultano supplenti i primi due tra i non eletti.

Nella seduta di insediamento indetta dal revisore più votato, essi eleggono nel loro interno il Presidente.

Nel caso venissero a mancare, per cessazioni o decadenze, componenti del Collegio, si provvederà all'elezione dei revisori mancanti. I nuovi membri decadranno alla scadenza del mandato, come gli altri organi.

Del Collegio dei Revisori non può far parte la persona il cui gruppo folkloristico di appartenenza abbia, anche all'interno del Consiglio Direttivo, un proprio componente nominato quale Presidente o Cassiere. Per il medesimo principio, tale divieto deve intendersi anche al contrario.

Titolo V – Contabilità e Libri sociali

ART. 16 – Bilanci di gestione

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli art. 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Presidente con il Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea Ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, stabilita al 31 dicembre di ogni anno cui si riferisce il consuntivo; è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nelle relazioni di incarico o in annotazioni in calce al rendiconto per cassa o nelle note integrative al bilancio.

ART. 17 – Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli aderenti tenuto a cura del Segretario;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni:
 - delle Assemblee, tenuto a cura del Segretario;
 - del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - degli eventuali altri organi associativi, tenuto a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, facendone richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo.

Titolo VI – Norme finali e transitorie

ART. 18 – Personale retribuito, lavoratori e collaboratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19 – Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura di un gruppo di lavoro individuato dal Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea in sede Straordinaria.



ART. 20 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli Associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del R.U.N.T.S., o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, e dai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Qualora insorgessero gravi controversie, per la cui definizione debba essere fatto ricorso all'autorità giudiziaria, è competente il foro di Treviso.

ART. 22 - Disposizioni finali

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore a seguito della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Il Presidente

Marina Torrefan

Il Segretario

Livia De Ba

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MONTEBELLUNA
Registri **10 LUG 2025**
d.N. **506** Serie **3**

Liquidato Euro **296,00** //

